

Obblighi e responsabilità
nel noleggio e nella vendita
di attrezzature di lavoro

Avv. Alberto Mischi

Bologna, 11 novembre 2010

Trattori - Trattrici agricole



Macchine agricole

Definizione

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

(art. 57/1 D.Lgs.285/1992)³

Macchine agricole

Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in

a) semoventi

 Ü trattrici agricole

 Ü macchine agricole operatrici a 2 o più assi

 Ü macchine agricole operatrici ad un asse

b) trainate

 Ü macchine agricole operatrici

 Ü rimorchi agricoli

(art. 57/2 D.Lgs.285/1992)

Trattrici agricole

Definizione

Macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per

Ü **tirare,**

Ü **spingere,**

Ü **portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché**

Ü **azionare determinati strumenti,**

eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola.

(art. 57/2/a D.Lgs.285/1992)⁵

Trattrici agricole

Per essere immesse in circolazione **le trattrici agricole a ruote devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.**

(art. 108/1 D.Lgs.285/1992)

Trattrici agricole

Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dei codici emanati dall'OCSE, seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.

(art. 271/1 D.P.R.495/1992)

Sicurezza delle macchine agricole

Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative

ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro,

nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

(art. 106/6 D.Lgs.285/1992)

Attrezzature di lavoro

Definizione

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

(art. 69/1/A D.Lgs.81/2008)

Requisiti di sicurezza

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III (...)

(art. 21/1 D.Lgs.81/2008)

Requisiti di sicurezza

Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

(art. 79/1 D.Lgs.81/2008)

Requisiti di sicurezza

Le attrezzature di lavoro

costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e

quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto,

devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

(art. 79/2 D.Lgs.81/2008)

Requisiti di sicurezza

Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

Ü **mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,**

Ü **ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,**

Ü **ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.**

(Par. 2.4 allegato V D.Lgs.81/2008)

Requisiti di sicurezza

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.

(allegato V D.Lgs.81/2008)

Attrezzature di lavoro



Obblighi di fabbricanti e fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

(art. 23 D.Lgs.81/2008)

Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 10.000 a €40.000

(art.57/2 D. Lgs. 81/2008¹⁶)

Obbligo di sicurezza

In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, la colpa del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche non esclude quella concorrente del datore di lavoro che di detto macchinario abbia fatto uso.

(Cass. pen. 4/12/1989)

Avv. Alberto Mischi

Studio legale associato

Corinaldesi - Mischi

Via Santo Stefano n.50 40125 Bologna

Tel. 051-264474 Fax 051-264564

alberto.mischi@corinaldesimischi.it